Ministero dell' Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ZANELLA"
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126
E mail: viic820008@istruzione.it - **Posta Certificata**: viic820008@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbolzanoquinto.edu.it - **C.F.** 80017430242

Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale

(delibera del Consiglio d'Istituto n.25/2026)

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
   - Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
   - Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica. • Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico, ~~, m~~odelli linguistici e i sistemi di generazione di contenuti multimediali. 3. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy. 2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

TITOLO II – Modalità d'uso

Art. 4 – Strumenti consentiti

Sono ammessi strumenti di IA:

- finalizzati alla didattica, al supporto all'apprendimento e alla personalizzazione dei percorsi; • a supporto dell'inclusione (es. sintesi vocale, traduzione automatica, strumenti compensativi per DSA e disabilità);
- per la gestione organizzativa e amministrativa, se conformi alle norme di sicurezza e privacy.

Art. 5 – Usi vietati

È vietato l'uso di strumenti di IA per:

- sostituire la valutazione del docente;

- generare elaborati scolastici in modo non dichiarato (plagio);
- manipolare dati personali o diffondere informazioni sensibili;
- sorvegliare o monitorare in maniera occulta studenti o personale;
- ottenere vantaggi indebiti durante prove ed esami.

VIIC820008 - A7F1960 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004148 - 29/06/2026 - II.1 - I

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 6 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.

2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente. 3. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana. 4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.

5. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.

6. I docenti:

✓ integrano gli strumenti IA nella progettazione didattica solo se coerenti con gli obiettivi formativi; ✓ vigilano sull'uso corretto da parte degli studenti, prevenendo plagio e uso passivo;

✓ spiegano agli studenti potenzialità e limiti degli strumenti adottati;

✓ restano garanti dell'equità e dell'accessibilità.

Art. 7 – Personale amministrativo e tecnico

Il personale:

1. utilizza l'IA per semplificare procedure e attività ripetitive, nel rispetto della normativa sui dati; 2. supporta il Dirigente e i docenti nell'implementazione tecnica degli strumenti;
3. segnala eventuali criticità o anomalie di funzionamento.

Art. 8 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).

2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.

3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.

4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.

5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 9 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione per docenti, studenti e personale sull'uso critico, consapevole ed etico dell'IA.
2. La formazione deve includere:

✓ Uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo.

✓ Etica e responsabilità nell'uso dell'IA.
✓ Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

Art. 10 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari. 2. L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

VIIC820008 - A7F1960 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004148 - 29/06/2026 - II.1 - I

Titolo IV – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 11 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti. 2. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche. L'utilizzo improprio può comportare sanzioni disciplinari.

Art. 12 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

Art. 13 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 14 – Responsabilità degli studenti e dei genitori/tutori/affidatari

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA. 2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'IA.

Art. 15 – Sanzioni

1. Gli studenti che violano il regolamento sono soggetti a provvedimenti disciplinari, secondo il regolamento di disciplina dell'Istituto in conformità allo Statuto delle studentesse e degli studenti; 2. Il personale che contravviene alle disposizioni è soggetto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente.

Titolo V – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 16 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR) 2. È vietato l'utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il DPO deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.
4. È vietata la raccolta o diffusione di dati sensibili senza base giuridica e consenso informato.

Art. 17 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Marzia Rizzato